

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Giugno 2006

□ Comunicato n. 72/2006

Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione –Circolare n. 50/2006

“Indicazioni relative agli **appalti pubblici** per la fornitura di personal computer notebook”

(pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006)

□ Comunicato n. 73/2006

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –circolare n. 24 del 24 maggio 2006

“Istruzioni relative al trattamento fiscale e contributivo dei **buoni pasto** ed al versamento contributivo unificato”

(pubblicato sulla G.U. n. 132 del 9 giugno 2006)

□ Comunicato n. 74/2006

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 20 aprile 2006

“Compiti del Dipartimento per l'informazione e l'**editoria**”

(pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2006)

□ Comunicato n. 75/2006

Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Nota del 29 maggio 2006

“Parere del Consiglio di Stato prot. 3556/2005, sez, III del 16.01.2005 relativo a **progressioni verticali** – DPCM 15.02.2006 emanato ai sensi della legge n. 311/2004 art. 1, comma 98 per gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del d. lgs. 267/2000”



- Comunicato n. 76/2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - Nota del 22 maggio 2006

“Parere del Consiglio di Stato prot. 3556/2005, sez, III del 16.01.2005 relativo a **progressioni verticali** – DPCM 15.02.2006 emanato ai sensi della legge n. 311/2004 art. 1, comma 98 per gli enti locali di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del d. lgs. 267/2000”

- Comunicato n. 77/2006

Corte di Cassazione – Sezioni Unite- del 10 maggio 2006 n. 10700

“La difesa in giudizio delle **Università**”
(testo integrale vedi sito Codau – tematiche/contributi)

(si veda approfondimento)

- Comunicato n. 78/2006

Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Circolare n. 28 del 14 giugno 2006

“Legge 23 dicembre n. 266 – **finanziaria 2006** – Applicazione delle disposizioni concernenti spese di personale”.

- Comunicato n. 79/2006

Ministero dell’economia e delle finanze - Circolare n. 29 del 22 giugno 2006

“Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(*pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30 giugno 2006*)

- Comunicato n. 80/2006

Decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 27 aprile 2006

“Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei **lavori pubblici**
(*pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2006*)

APPROFONDIMENTI

Corte di Cassazione – Sezioni Unite- Sentenza del 10 maggio 2006 n. 10700”.

La difesa in giudizio delle Università

La questione del patrocinio degli Atenei pubblici e, in particolare, la normativa relativa all'individuazione del soggetto cui conferire la difesa, costituisce un argomento di particolare rilievo.

La materia del patrocinio degli Atenei pubblici infatti, dopo il risalto avuto in occasione del contributo fornito dalla Corte di Cassazione – Sezioni Unite- n. 10700/2006, appare di particolare attualità, soprattutto per quanto riguarda i profili di legittimità connessi all'individuazione del soggetto cui conferire la rappresentanza in giudizio, alle norme sul “*foro dello Stato*” e alla notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato.

La disciplina generale della rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle Amministrazioni non statali è contenuta nel R.D. n. 1611/1933 “T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”.

Tale norma (art. 1), in materia di patrocinio delle Amministrazioni pubbliche, dispone che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle **Amministrazioni dello Stato**, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato (c.d. **patrocinio obbligatorio**)

L'articolo 43 della medesima norma, invece, dispone che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi anche di **amministrazioni non statali**.

L'Avvocatura dello Stato quindi, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può assumere la difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali (c.d. **patrocinio autorizzato**).

In tale sistema normativo attualmente vigente, quindi, sono delineate, distintamente e con chiarezza, due forme di rappresentanza: la prima è quella prevista dall'articolo 1 T.U. 1161/33 per le amministrazioni dello Stato, le quali quindi sono domiciliate ope legis presso l'Avvocatura dello Stato.

La seconda forma di rappresentanza e difesa in giudizio è quella riconducibile al c.d. patrocinio “facoltativo o autorizzato” , di cui all'articolo 43 T.U. 1161/33, che riguarda le amministrazioni pubbliche non statali.



La difesa degli Atenei pubblici prima della sentenza n. 10700/2006

Con riferimento alle Università pubbliche, la questione sorge sulla obbligatorietà, per tali atenei, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, soprattutto dopo l'avvento della legge n. 168/1989, che ha concesso alle Università l'autonomia c.d. statutaria.

La conseguenza è che gli operatori, ora, si stanno ponendo il problema se tale autonomia abbia fatto venire meno anche l'applicazione delle norme sul patrocinio obbligatorio degli atenei e legittimato la possibilità di affidare il patrocinio dell'Ateneo a soggetti diversi dall'Avvocatura dello Stato.

Il Consiglio di Stato, atteso le difficoltà interpretative presentate dalle suindicate disposizioni, è intervenuto con la sentenza n. 5810/2004, con la quale **ha confermato l'obbligatorietà, per le Università pubbliche, del patrocinio dell'Avvocatura.**

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato, infatti, che le Università **rientrano nel novero delle Amministrazioni dello Stato e sono conseguentemente rappresentate in giudizio ope legis dall'Avvocatura dello Stato (e presso di questa deve essere notificato il ricorso giurisdizionale).**

Il Consiglio di Stato ha motivato tale lettura sostenendo che, il legislatore, quando ha inteso far cessare il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale nei confronti di enti pubblici a cui è stata attribuita autonomia, lo ha disposto con richiami espressi; nel caso degli Atenei statali, invece, *"il legislatore non ha disposto il venir meno della regola del patrocinio legale dell'Avvocatura, sicchè la regola non può considerarsi tacitamente abrogata"*.

Tale orientamento è stato condiviso anche **dall'Avvocatura Generale dello Stato**, la quale, con riferimento alla questione dell'obbligatorietà del patrocinio dell'Avvocatura per gli Atenei pubblici, è intervenuta con la circolare n. 15/2005 del 27 maggio 2005.

Con tale intervento, l'Avvocatura ribadisce che la fattispecie degli Atenei statali rientra nell'ipotesi di patrocinio obbligatorio di cui all'art. 1 del T.u. n. 1633/33, che espressamente si riferisce anche alle Amministrazioni autonome, e non nella diversa ipotesi di patrocinio autorizzato disciplinato dall'art. 43 del medesimo testo unico.

Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, infatti, **tale orientamento sarebbe in linea con quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, che ricomprende le Università nella nozione di Amministrazione pubblica, e con la consolidata giurisprudenza della magistratura civile e amministrativa che hanno riconosciuto che le Università "non esulano dal novero delle Amministrazioni dello Stato"**.

La pronuncia n. 10700/06 della Corte di Cassazione

Ebbene, in tale panorama giurisprudenziale si inserisce la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia in commento, ha stabilito che, per quanto concerne la rappresentanza e difesa delle Università statali, **prima delle modifiche al sistema universitario introdotte dalla legge 9.5.1989 n. 168 (che ha riconosciuto alle Università ampia autonomia), la giurisprudenza di questa Corte era pervenuta a riconoscere alle Università statali natura di organi statali, essendo inserite nell'organizzazione statale.**



Tale inquadramento portava a ritenere che per le Università statali trovava applicazione il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del r.d. n. 1611 del 1933.

Tuttavia, la legge 9.5.1989 n. 168, ha dettato, nel titolo II, nuove norme sull'autonomia delle Università. Tale legge infatti, all'art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

Secondo la pronuncia in commento, **“deve quindi ritenersi venuta meno la possibilità di ritenere operante per l'Ente-Università il patrocinio obbligatorio riservato, ex art. 1 r.d. n. 1611 del 1933, alle sole amministrazioni dello Stato ed ai loro organi”**

Conclusivamente, afferma la Suprema Corte, va affermato il seguente principio di diritto **“Alle Università, dopo la riforma introdotta dalla legge 9.5.1989 n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del r.d. 30.10.1933 n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 del r.d. 31.8.1933 n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dagli art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933,**

Con la sentenza n. 10700/2006 delle sezioni unite della Cassazione si è quindi autorevolmente affermato il principio secondo il quale agli Atenei pubblici, **non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo; di talchè, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, non si applica il patrocinio obbligatorio ex art. 1 r.d. n. 1611/33, bensì il patrocinio autorizzato.**

* A cura di: Avv. Giuseppe Bredice – Area Legale - Politecnico di Milano
Avv. Raffaele Moscuza - Dirigente Area Legale - Politecnico di Milano

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.